

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Legge abrogata da
art. 17 L.R. 9 febbraio 2010 n. 1

Note

1 . Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 L.R. 9 febbraio 2010 n. 1 , la Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della presente legge sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla legge succitata. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3 dalla legge medesima.

2 . Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 9 febbraio 2010 n. 1 , le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, della presente legge in corso alla data di entrata in vigore della legge succitata, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della presente legge.